

REGOLAMENTO (CEE) N. 1279/82 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 1982****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 888/82 della Commissione, del 19 aprile 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento delle zucchine⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 49,68 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1982;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le zucchine spagnole il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette zucchine;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

È percepita all'importazione delle zucchine (sottovoce 07.01 T della tariffa doganale comune), originarie della Spagna, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 18,77 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1982, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
